



CAMERA DI COMMERCIO  
FOGGIA

# REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

*Approvato con deliberazione di Consiglio n. 11 del 11.02.2019*



## REGOLAMENTO DI FUNZIONAMENTO DELL'ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE (OIV)

### ARTICOLO 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di costituzione, la composizione, la durata ed il funzionamento dell'Organismo Indipendente di Valutazione della Performance della Camera di commercio di Foggia, di seguito denominato OIV, ai sensi dell'art.14 del D.Lgs.150/2009 e in attuazione della normativa vigente in materia.

2. Il regolamento è predisposto dalla Giunta camerale e approvato dal Consiglio camerale.

### ARTICOLO 2 - Composizione e nomina

1. L'OIV può essere costituito in forma monocratica o in forma collegiale, composto da tre componenti esterni all'Ente. La normativa individua i casi in cui è possibile istituire Organismi in forma associata tra più Camere di commercio territorialmente vicine e/o con affinità strutturali/organizzative.

2. L'Organismo è costituito con deliberazione della Giunta Camerale e dura in carica tre anni a decorrere dalla data indicata nel provvedimento. Esso può essere rinnovato una sola volta. Alla scadenza, le sue funzioni sono prorogate fino alla nomina dei nuovi componenti.

3. L'Organismo è nominato in seguito a procedura selettiva ad evidenza pubblica da espletare anche in caso di rinnovo.

4. L'OIV, se costituito in forma collegiale, durante la prima riunione elegge a maggioranza il Presidente. La nomina viene comunicata alla Giunta.

5. La scadenza dell'organo politico-amministrativo non comporta la decadenza dell'OIV.

### ARTICOLO 3 - Requisiti richiesti per i componenti dell'OIV

1. I componenti OIV devono essere iscritti, da almeno sei mesi dall'emanazione del bando ad evidenza pubblica, all'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance, secondo la normativa vigente.

2. I requisiti richiesti - generali, di competenza e di esperienza, di integrità - sono verificati in sede di iscrizione all'Elenco.

3. La nomina a componente dell'OIV è subordinata all'assenza di cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di inconferibilità e di divieto di assunzione dell'incarico previsti dalla normativa vigente.

4. I componenti dell'OIV non possono essere nominati tra i dipendenti della Camera di commercio.

5. L'incarico di Presidente di OIV o Titolare di OIV monocratico è soggetto alle limitazioni previste dalla normativa vigente.

6. Al fine di orientare la scelta delle professionalità più adatte al ruolo, nella procedura selettiva si terrà conto, in particolare, dei seguenti elementi di valutazione:

a) conoscenza del sistema camerale nel suo complesso, dell'assetto organizzativo e del funzionamento delle Camere di commercio, delle attività/servizi svolti dall'Ente camerale;

b) possesso di capacità/abilità strumentali al miglior assolvimento del ruolo (gestione delle relazioni, negoziazione, ricerca di soluzioni, problem solving, coinvolgimento del personale, propensione all'innovazione ecc.);

c) buona conoscenza almeno della lingua inglese, nonché degli strumenti informatici più diffusi.

7. L'incarico è subordinato al mantenimento dell'iscrizione all'Elenco nazionale per l'intera durata. A tal fine i soggetti iscritti sono tenuti anche ad acquisire i crediti formativi richiesti dalla normativa vigente.

8. Ciascun componente OIV può appartenere a più Organismi indipendenti di valutazione, in osservanza delle disposizioni vigenti.



#### **ARTICOLO 4 - Funzioni dell'OIV**

1. L'OIV, nel rispetto dei principi di autonomia ed imparzialità di giudizio, svolge le funzioni di cui al D.Lgs. n. 150/2009 e delle altre norme vigenti in materia.
2. L'Organismo, in particolare:
  - a) svolge le funzioni e le attività in materia di misurazione, valutazione e trasparenza della performance al fine di supportare la Camera di commercio sul piano metodologico e verificare la correttezza dei processi di misurazione, monitoraggio, valutazione e rendicontazione della performance organizzativa ed individuale, tenendo anche conto delle risultanze delle valutazioni realizzate con il coinvolgimento dei cittadini o degli altri utenti finali per le attività e i servizi;
  - b) promuove - ai fini della valutazione della performance organizzativa - l'utilizzo dei risultati derivanti dalle attività di valutazione esterna della Camera di commercio e dei relativi impatti;
  - c) verifica che la Camera di commercio realizzi nell'ambito del ciclo della performance un'integrazione sostanziale tra programmazione economico-finanziaria e pianificazione strategico-gestionale;
  - d) esercita le attività di controllo strategico e riferisce, in proposito, direttamente all'organo di indirizzo politico-amministrativo in merito all'effettiva attuazione delle scelte contenute nelle direttive ed altri atti di indirizzo politico.
3. L'OIV esercita ogni altra funzione prevista da disposizioni normative nel tempo vigenti.
4. L'Organismo - nell'esercizio delle sue funzioni - esprime proposte, raccomandazioni, valutazioni e pareri, anche vincolanti, e rilascia attestazioni e validazioni sui documenti indicati dalla legge, nonché predisporre le Relazioni prescritte.
5. L'OIV comunica tempestivamente le criticità riscontrate ai competenti organi interni di governo ed amministrazione, nonché alla Corte dei Conti e al Dipartimento della funzione pubblica e/o a qualunque altro soggetto indicato dalle disposizioni normative nel tempo vigenti.

#### **ARTICOLO 5 - Funzioni della Struttura tecnica permanente per la misurazione della performance**

1. Per lo svolgimento delle proprie funzioni l'OIV si avvale di una Struttura tecnica permanente ai sensi della normativa vigente.
2. La Struttura tecnica permanente (di seguito denominata STP) è collocata in posizione di autonomia ed indipendenza nell'ambito degli uffici di Staff della Segreteria Generale.
3. Alla Struttura tecnica, nel rispetto del principio di economicità e del costo opportunità delle risorse, devono essere destinate risorse umane e finanziarie adeguate allo svolgimento delle funzioni di supporto, nonché un adeguato sistema informativo, tenendo conto delle dimensioni e delle specificità organizzative dell'amministrazione e della esigenza di assicurare, soprattutto in caso di Organismo in forma monocratica, il carattere multidisciplinare delle professionalità.
4. Il responsabile della struttura tecnica permanente deve possedere una specifica professionalità ed esperienza nel campo della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.
5. La Giunta individua il responsabile della STP garantendo continuità di funzioni in sede di rinnovo dell'OIV.
6. Nel caso si renda necessario sostituire il responsabile della STP la Giunta provvederà d'intesa con l'OIV in carica.
7. In particolare, la STP:
  - a) supporta l'Organismo nelle sue competenze;
  - b) garantisce il coordinamento tra OIV e uffici, organi e stakeholder;
  - c) svolge funzioni di segreteria dell'Organismo.

#### **ARTICOLO 6 - Funzionamento dell'OIV**

1. L'OIV opera in condizioni di autonomia e risponde esclusivamente agli organi camerali.
2. L'OIV nell'espletamento delle attività e funzioni si avvale della Struttura tecnica permanente e si interfaccia con il Segretario Generale.



3. L'OIV nell'esercizio delle sue funzioni:
  - a) ha accesso a tutti gli atti e documenti in possesso della Camera di commercio, nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali. Tale accesso è garantito senza ritardo;
  - b) ha altresì accesso diretto a tutti i sistemi informativi dell'Ente camerale, ivi incluso il sistema di controllo di gestione, e a tutti i luoghi all'interno dell'amministrazione, potendo agire anche in collaborazione con gli organismi di controllo di regolarità amministrativa e contabile della Camera di commercio.
4. Nel caso di riscontro di gravi irregolarità, l'OIV effettua ogni opportuna segnalazione ai soggetti interni ed esterni competenti secondo la normativa vigente.
5. Con riferimento agli obiettivi posti dalla Camera di commercio, l'OIV può identificare per ogni settore operativo, anche su indicazione della Giunta, aree di analisi considerate particolarmente critiche e formulare proposte di miglioramento in merito.
6. L'OIV può redigere relazioni e report sui risultati delle analisi effettuate, con proposte di miglioramento della funzionalità dell'amministrazione, da produrre all'organo di indirizzo politico-amministrativo e/o al Segretario Generale.
7. L'OIV si riunisce periodicamente, in presenza o in remoto, secondo le necessità concordate con la STP e la Segreteria Generale, utilizzando preferibilmente i locali della sede camerale.
8. L'attività dell'OIV è documentata da verbali redatti secondo schemi predefiniti e da altri strumenti anche informatici idonei.

#### **ARTICOLO 7 - Decadenza e revoca**

1. I componenti dell'OIV possono essere revocati con provvedimento della Giunta camerale nei seguenti casi:
  - a) sopraggiunte cause di incompatibilità, di conflitto di interesse, di inconfiribilità e di divieto di assunzione dell'incarico ai sensi dell'art. 3 del presente regolamento e della normativa vigente;
  - b) decadenza o cancellazione dall'Elenco nazionale dei componenti degli Organismi indipendenti di valutazione della performance ovvero mancato rinnovo dell'iscrizione all'Elenco medesimo.
2. I componenti nominati in sostituzione di altri, cessati anticipatamente dall'incarico, permangono in carica per il periodo residuale di durata dell'OIV.

#### **ARTICOLO 8 - Compenso**

1. Ai componenti dell'OIV è corrisposto un compenso su base annua, determinato dalla Giunta camerale.
2. Il compenso è da ritenersi onnicomprensivo delle spese sostenute e al netto di IVA se dovuta.

#### **ARTICOLO 9 – Rinvio**

Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, si rinvia alla normativa vigente e per quanto compatibili al Sistema di valutazione e misurazione della performance, allo Statuto ed al Regolamento di organizzazione della Camera di commercio.

#### **ARTICOLO 10 - Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore decorsi 15 giorni dalla pubblicazione all'albo *on line* della Camera di Commercio.